

Legge statale

**che modifica la legge del 2013 sulle tecnologie edilizie dell'Alta Austria e i regolamenti di accompagnamento e la legge di attuazione dell'UE dell'Alta Austria
(Legge del 2023 sulle tecnologie edilizie dell'Alta Austria)**

Il Parlamento dell'Alta Austria ha adottato la seguente legge:

Articolo I

Modifiche alla legge del 2013 sulle tecnologie edilizie dell'Alta Austria

La legge del 2013 sulle tecnologie edilizie dell'Alta Austria, LGBl. n. 35/2013, nella versione della legge statale LGBl. n. 111/2022, è modificata come segue:

1. L'indice è così modificato:

Dopo l'articolo 70 sono inserite le seguenti voci:

"Sezione 7 ter

Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Articolo 71 Definizioni

Articolo 72 Disposizioni integrative sull'uso di prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano

Articolo 73 Valutazione dei rischi degli impianti domestici".

2. All'articolo 18, dopo il paragrafo 4 è inserito il seguente paragrafo 5:

"(5) Se gli impianti domestici contenenti componenti in piombo rappresentano un rischio significativo per la vita e la salute umana, in particolare perché il valore parametrico per il piombo ai sensi dell'allegato I, parte D, della direttiva (UE) 2020/2184 è significativamente superato, l'autorità deve prescrivere la sostituzione di questi componenti nella misura in cui ciò è tecnicamente ed economicamente fattibile. Si applicano le definizioni di cui all'articolo 71."

3. Gli articoli da 71 a 73, unitamente al nome della sezione, recitano:

"Sezione 7 ter

Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Articolo 71

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

1. **Pericolo:** un agente biologico, chimico, fisico o radiologico presente nell'acqua o qualsiasi altro aspetto dello stato dell'acqua che possa avere effetti sulla salute umana;
2. **Evento pericoloso:** un evento che comporta pericoli per il sistema di approvvigionamento idrico destinato al consumo umano o che causa la mancata eliminazione dei pericoli per tale sistema;
3. **Impianto domestico:** tubazioni, raccordi e attrezzature situate tra i punti di prelievo normalmente utilizzati per l'acqua destinata al consumo umano, sia in luoghi pubblici che privati, e la rete di distribuzione, a meno che non siano di responsabilità del fornitore d'acqua in qualità di fornitore d'acqua;
4. **Azienda alimentare:** un'impresa alimentare ai sensi dell'articolo 3, punto 2 o 3, del regolamento (CE) n. 178/2002;
5. **Luoghi prioritari:** grandi strutture non domestiche e siti in cui molti utenti sono esposti a potenziali rischi legati all'acqua, in particolare grandi strutture ad uso pubblico come ospedali, sanatori e altre strutture sanitarie, case di cura o per persone bisognose di assistenza, in particolare anziani, strutture di assistenza all'infanzia, attività ricettive per l'accoglienza degli ospiti, altre attività ricettive di grandi dimensioni, campeggi, centri commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative, sportive ed espositive o carceri;
6. **Rischio:** combinazione della probabilità di accadimento di un evento pericoloso e dell'entità del danno, qualora il pericolo e l'evento pericoloso si verificano nel sistema di approvvigionamento idrico destinato al consumo umano;
7. **Acqua destinata al consumo umano:**
 - a) tutte le acque, sia allo stato originale che dopo il trattamento, destinate all'uso potabile, alla cottura, alla preparazione di alimenti o ad altri usi domestici sia in luoghi pubblici che privati, indipendentemente dalla fonte e dal fatto che siano fornite da una rete di distribuzione o in cisterne, o poste in bottiglie o altri contenitori, compresa l'acqua di sorgente;
 - b) tutte le acque utilizzate in un'azienda alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano;
8. **Fornitore d'acqua:** un ente che fornisce acqua destinata al consumo umano.

Articolo 72

Disposizioni integrative sull'uso di prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano

Fatti salvi gli articoli 59, 65 e 67, un prodotto da costruzione per impianti domestici che entra in contatto con acqua destinata al consumo umano può essere utilizzato solo se:

1. non mette a rischio, direttamente o indirettamente, la protezione della salute umana;
2. non altera la colorazione, l'odore o il sapore dell'acqua;
3. non promuove la propagazione di microrganismi; e
4. non comporta lo scarico di contaminanti nell'acqua in concentrazioni superiori a quelle strettamente necessarie per lo scopo del materiale.

Articolo 73

Valutazione dei rischi degli impianti domestici

(1) L'Istituto austriaco di ingegneria edile ha effettuato un'analisi generale dei rischi che

possono derivare dagli impianti domestici e dai prodotti da costruzione, dai materiali e dalle materie prime utilizzati a tal fine, e se questi rischi potenziali influiscono sulla qualità dell'acqua in uscita dai rubinetti normalmente utilizzati per l'acqua ad uso umano. Tale analisi generale non comprende l'analisi dei singoli oggetti e deve essere effettuata per la prima volta fino al 12 gennaio 2029. La valutazione dei rischi viene riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.

(2) La valutazione dei rischi comprende anche il monitoraggio dei parametri elencati nell'allegato I, parte D, della direttiva (UE) 2020/2184 nelle località in cui sono stati individuati rischi specifici per la qualità dell'acqua e la salute umana nel corso dell'analisi generale di cui al paragrafo 1. Per quanto riguarda la legionella e il piombo, il monitoraggio deve concentrarsi sui luoghi prioritari. Il monitoraggio deve basarsi su un programma che includa in ogni caso il prelievo e l'analisi regolari di singoli campioni d'acqua. Il campionamento deve essere effettuato in modo tale che i campioni siano rappresentativi della qualità dell'acqua in relazione a tali parametri durante tutto l'anno. I punti di campionamento devono soddisfare i requisiti dell'allegato II, parte D, della direttiva (UE) 2020/2184, nella misura in cui sono pertinenti per i parametri indicati. L'analisi di tali parametri deve essere effettuata in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, in combinazione con le specifiche di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2020/2184.

(3) Se l'analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 mostra che gli impianti domestici e i prodotti da costruzione, i materiali e le materie prime utilizzati a tal fine presentano rischi specifici in relazione al piombo o alla legionella in determinati luoghi, l'Istituto austriaco di ingegneria edile impone ai proprietari del sito prioritario interessato dai rischi specifici di monitorare la conformità ai parametri ai sensi dell'allegato I, parte D, della direttiva (UE) 2020/2184 e di trasmettere i risultati del monitoraggio all'Istituto austriaco di ingegneria edile.

(4) Il governo statale deve essere informato dei risultati dell'analisi generale di cui al paragrafo 1 e del monitoraggio a norma del paragrafo 2 da parte dell'Istituto austriaco di ingegneria edile.

(5) Se l'autorità edilizia viene a conoscenza dell'esistenza di rischi per la salute umana in relazione a determinati siti sulla base dell'analisi generale ai sensi del paragrafo 1 o il monitoraggio ai sensi del paragrafo 2 mostra che i parametri specificati nell'allegato I, parte D, della direttiva (UE) 2020/2184 non sono rispettati e ciò è dovuto a carenze strutturali, il proprietario dell'immobile deve essere oggetto di misure di ispezione edilizia adeguate entro un periodo di tempo ragionevole al fine di eliminare o ridurre il rischio di non conformità ai valori dei parametri.

(6) Per quanto riguarda la legionella, le ordinanze di polizia edilizia devono essere efficaci ai sensi del paragrafo 5 per prevenire e affrontare eventuali focolai di malattia e, valutati i rischi, prevedere misure di controllo e gestione del rischio."

Articolo II

Modifica dei regolamenti di accompagnamento e della legge di attuazione dell'UE dell'Alta Austria

I regolamenti di accompagnamento e la legge di attuazione dell'UE dell'Alta Austria, LGBl. N. 113/2018, nella versione della legge statale LGBl. Il n. 50/2022 sono così modificati:

1. Nell'indice vengono apportate le seguenti modifiche:

Dopo l'articolo 15 sono inserite le seguenti voci:

"Sezione 8

relativa all'attuazione dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2020/2184

Articolo 16 Informazioni sul prezzo dell'acqua

Articolo 17 Disposizioni penali"

2. Nell'indice, la voce "Sezione 8" è rinominata "Sezione 9" e l'articolo 16 è rinominato "articolo 18".

3. Dopo l'articolo 15 è inserita la seguente sezione, comprensiva del titolo della sezione:

"Sezione 8

relativa all'attuazione dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2020/2184

Articolo 16

Informazioni sul prezzo dell'acqua

(1) I gestori di impianti di approvvigionamento idrico che impongono tariffe per l'utilizzo degli impianti di approvvigionamento idrico ai sensi delle norme sulla perequazione finanziaria devono informare regolarmente, e comunque almeno una volta all'anno, i contribuenti sul prezzo dell'acqua per litro e per metro cubo.

(2) I gestori di impianti di approvvigionamento idrico ai sensi del paragrafo 1, che forniscono almeno 10 000 m³ di acqua al giorno o riforniscono di acqua almeno 50 000 persone, devono inoltre fornire informazioni almeno una volta all'anno sulla struttura delle tariffe di utilizzo per metro cubo di acqua. Occorre prendere in considerazione i costi fissi e variabili.

(3) Le informazioni possono essere fornite in qualsiasi modo appropriato e facilmente accessibile, in particolare come parte della prescrizione della tariffa. Le informazioni possono essere fornite in formato digitale, come concordato dai contribuenti con le autorità fiscali.

(4) Al fine di fornire informazioni sul prezzo dell'acqua ai sensi dei paragrafi 1 e 2, possono essere trattati i dati identificativi e i dati di contatto dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa, se tali dati sono necessari a tal fine.

Articolo 17

Disposizioni penali

Chiunque, in qualità di gestore di un sistema di approvvigionamento idrico, non ottemperi correttamente all'obbligo di informazione di cui all'articolo 16 commette un illecito amministrativo ed è passibile di una multa fino a 1 000 EUR."

4. La precedente sezione 8 è ora rinominata "sezione 9".

5. Il precedente articolo 16 è ora rinominato "articolo 18".

Articolo III

(1) La presente legge statale entra in vigore il primo del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Alta Austria.

(2) I singoli procedimenti amministrativi pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza proseguono ai sensi delle disposizioni in vigore fino a quel momento.

(3) La presente legge statale è stata oggetto di una procedura per la fornitura di informazioni ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.